

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2014)

L'anno duemilaquattordici, il giorno di martedì trenta del mese di settembre, alle ore 11.20, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | Presidente | 7) REFRIGERI FABIO | Assessore |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO | Vice Presidente | 8) RICCI SONIA | “ |
| 3) CIMINIELLO CONCETTINA | Assessore | 9) SARTORE ALESSANDRA | “ |
| 4) CIVITA MICHELE | “ | 10) VALENTE LUCIA | “ |
| 5) FABIANI GUIDO | “ | 11) VISINI RITA | “ |
| 6) RAVERA LIDIA | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Ciminiello, Ravera, Refrigeri, Sartore, Valente e Visini.*

Sono assenti: *gli Assessori Civita, Fabiani e Ricci.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 620

D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. concernente Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva. Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure



OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. concernente Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio – Direttiva. Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore regionale alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università

VISTI:

- › la Legge n. 241 del 1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni;
- › il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.
- › la Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 "*Ordinamento della formazione professionale*";
- › la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni "*Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e in particolare gli articoli 157, 158 e 159;
- › il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e s.m.i.*);
- › l'Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008;
- › la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "*Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"* e s.m.i.;
- › le *Linee interpretative* adottate dalla Direzione regionale competente in materia di formazione professionale in merito ai criteri di accreditamento di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 pubblicate sul portale www.regione.lazio.it, nella sezione Accreditamento;

PREMESSO CHE:

- a) con la D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. è stato istituito il sistema di accreditamento dei soggetti pubblici o privati che intendono erogare attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio;
- b) attraverso l'accREDITAMENTO viene riconosciuta l'idoneità di soggetti pubblici o privati, in possesso di determinati requisiti, a svolgere attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche e/o non finanziate, nel rispetto della programmazione regionale e della normativa vigente in materia di formazione professionale, in un'ottica di qualità;

- c) il sistema dell'accreditamento si fonda su principi di certezza giuridica, trasparenza, proporzionalità, semplificazione e snellimento delle procedure, partecipazione e collaborazione responsabile di tutti gli attori del processo;
- d) l'art. 14 della *Direttiva* ha disposto una procedura telematica di accreditamento e a tal fine è stato predisposto un sito web dedicato, destinato ad accogliere e gestire il processo di accreditamento;
- e) l'accreditamento introduce *standard* di qualità nel sistema formativo e orientativo, che garantiscono ai cittadini/utenti la qualità dei servizi erogati attraverso la verifica preventiva delle capacità tecniche, organizzative e logistiche dei soggetti attuatori, accertate sulla base di requisiti predefiniti, ;
- f) l'evoluzione continua del quadro di riferimento normativo europeo e nazionale in materia di istruzione e formazione, i cambiamenti delle caratteristiche del contesto socioeconomico e del sistema dell'offerta formativa locale, richiedono di apportare miglioramenti ed adeguamenti in grado di coniugare obiettivi di efficacia e di innovazione qualitativa, con le esigenze di snellimento e di semplificazione delle procedure;
- g) una revisione organica del modello vigente necessita di tempi adeguati, anche per espletare le fasi di dialogo partenariale con i soggetti istituzionali rilevanti e con gli enti erogatori delle attività di formazione e orientamento;
- h) l'introduzione nella fase attuale di alcune modifiche puntuali della Direttiva D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. può comunque determinare nell'immediato importanti ricadute in termini di riduzione dei tempi e degli oneri per l'acquisizione e il mantenimento dell'accreditamento e agevolare nel contempo la messa a regime di un moderno sistema di monitoraggio dell'efficienza ed efficacia delle attività realizzate, realizzato dalla Regione anche avvalendosi delle informazioni e dei dati conferiti dagli enti interessati all'accreditamento;

RITENUTO CHE:

- in tutti i casi e alle condizioni previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 si fa ricorso all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i documenti conferiti nell'ambito della procedura di accreditamento conservano la loro validità fino alla scadenza in essi prevista e non devono essere periodicamente ripresentati a meno di modifiche sostanziali sopravvenute;
- il soggetto che conferisce i documenti deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute prima della scadenza naturale e provvedere alla loro sostituzione/integrazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla modifica stessa, pena il rigetto della domanda di accreditamento presentata o la revoca dell'accreditamento già ottenuto;
- al fine di promuovere effettive opportunità di accesso alla formazione e all'orientamento, a parziale modifica dell'art.5 dell'allegato A della Direttiva di cui alla D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i, i soggetti che intendono richiedere l'accreditamento per la prima volta per le tipologie A 1) e A3), devono essere costituiti almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda;
- in ossequio ai principi di proporzionalità ed equità, gli organismi senza fini di lucro che erogano orientamento e formazione, non finanziata con fondi pubblici, sono esenti dalla dimostrazione del possesso dei requisiti del criterio "Affidabilità economica e finanziaria", analogamente ai soggetti citati all'art.8 (Tabella sintetica sui criteri per l'accreditamento) e all'art.10 dell'allegato A della Direttiva di cui alla D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i e relativa Tabella B,



- le attività di monitoraggio e di valutazione costituiscono un supporto indispensabile alle attività di programmazione regionale, permettono di aumentare la conoscenza e la trasparenza delle realizzazioni e dei risultati degli interventi gestiti dal sistema dell'offerta formativa e costituiscono un riferimento utile anche per le attività di autovalutazione da parte degli Enti;
- sulla base delle sperimentazioni effettuate con i soggetti accreditati e delle ulteriori iniziative di monitoraggio e valutazione realizzate dalla Regione, è possibile procedere direttamente alle indagini relative agli esiti occupazionali (requisito D6 dell'Allegato A della Direttiva citata), mentre permane l'esigenza di avvalersi della collaborazione degli enti accreditati per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti delle attività formative e di orientamento (requisito D2 della Direttiva citata);
- è necessario in relazione al citato requisito D2 uniformare e aggiornare le modalità di rilevazione e conferimento delle informazioni e dei dati da parte degli Enti, attraverso l'utilizzo delle procedure e della modulistica appositamente predisposte dalla Regione e rese disponibili sul sito web dedicato all'accREDITAMENTO;
- ai fini predetti deve essere quindi adattato il testo della Tabella D Requisito D2 dell'Allegato A della Direttiva citata e contestualmente soppresso il testo relativo al requisito D6 della medesima Tabella D;
- nell'ambito del "Processo di accREDITAMENTO" di cui all'art.14 lett c) dell'allegato A della Direttiva citata e in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, occorre uniformare e razionalizzare le procedure di audit in loco, da effettuare sulla base di un campione rappresentativo dell'universo dei soggetti interessati a prescindere dalla tipologia di procedura di accREDITAMENTO;

VALUTATA quindi l'opportunità di procedere a modifiche puntuali della Direttiva citata, nelle more del complessivo adeguamento della stessa

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. di modificare la D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. concernente AccREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio – Direttiva come di seguito:
 - a) in tutti i casi e alle condizioni previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 si fa ricorso all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - b) i documenti conferiti nell'ambito della procedura di accREDITAMENTO conservano la loro validità fino alla scadenza in essi prevista e non devono essere periodicamente ripresentati a meno di modifiche sopravvenute;
 - c) il soggetto che conferisce i documenti deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute prima della scadenza naturale e provvedere alla loro sostituzione/integrazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla modifica stessa, pena il rigetto della domanda di accREDITAMENTO presentata o la revoca dell'accREDITAMENTO già ottenuto;



- d) negli art.8 (Tabella sintetica sui criteri per l'accreditamento) e art.10 dell'allegato A della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i sono aggiunti, all'elenco dei soggetti esentati dalla dimostrazione del possesso dei requisiti del criterio "Affidabilità economica e finanziaria" e relativa tabella B, gli organismi senza fini di lucro che erogano orientamento e formazione, non finanziati con fondi pubblici;
- e) l'art.12 dell'allegato A della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i è integralmente sostituito dal seguente testo: "Il criterio "Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate" ha lo scopo di garantire la capacità del soggetto di realizzare attività di formazione e/o di orientamento con buona qualità e quantità dei risultati, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione e di produrre gli impatti socio-economici desiderati. Il criterio di cui al presente articolo è specificato nella Tabella D, sia per la formazione che per l'orientamento. Il requisito va calcolato con riferimento alle attività concluse nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento. Si considera conclusa l'attività formativa e/o di orientamento per la quale il soggetto attuatore ha presentato alle pertinenti Amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, i relativi rendiconti. I soggetti sono tenuti a monitorare il percorso di formazione e/o orientamento dei partecipanti alle attività formative e a valorizzare gli indicatori relativi ai requisiti di efficacia ed efficienza previsti dalla Tabella D utilizzando esclusivamente la modulistica e le procedure rese disponibili dalla Regione sul sito web dedicato all'accreditamento".
- f) Il requisito D2 della tabella D dell'allegato A della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i è modificato come da allegato A alla presente Delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- g) Il criterio D6 della tabella D è soppresso e sostituito dalle indagini sugli esiti occupazionali direttamente effettuate dalla Regione;
- h) l'art.14 dell'allegato A della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i , lett c) secondo comma, è così modificato: "A seguito dell'analisi documentale svolta e in assenza di difformità e/o carenze, si procede all'audit in loco entro 90 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda di accreditamento, sulla base di un campione rappresentativo dell'universo dei soggetti interessati".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sul sito internet: www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

ROMA 3 OTT. 2014



Bella D: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE

| Requisito | Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente) | Verifica Documentale | Verifica Diretta | Indicazioni per il mantenimento |
|--|---|--|--|--|
| <p>D2) Rilevazione del grado di soddisfazione per il calcolo del valore medio annuale degli utenti soddisfatti e trasmissione delle informazioni pertinenti alla Regione. (Gli intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti al termine delle attività formative e/o di orientamento).</p> | <p>D2.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a procedere, al termine di ogni intervento formativo e di orientamento, alla rilevazione della soddisfazione degli utenti secondo le procedure stabilite dalla Regione e pubblicate sul sito web dedicato all'accreditamento. b) a trasmettere, a richiesta della Regione, la documentazione di cui al punto a). | <p>Verifica della correttezza formale della Dichiarazione sostitutiva.</p> | <p>Verifica a campione delle modalità di raccolta, analisi ed archiviazione dei dati</p> <p>Verifica a campione dell'avvenuta rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sulla base delle procedure stabilite dalla Regione</p> <p>Verifica dell'avvenuta trasmissione dei dati richiesti dalla Regione</p> | <p>Compilazione annuale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione del valore numerico raggiunto dal soggetto.</p> |

